



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 5355/08
Registro Generale: 7156/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Stefano Baccarini
Cons. Filoreto D'Agostino
Cons. Claudio Marchitello
Cons. Marco Lipari
Cons. Vito Poli Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **07 Ottobre 2008** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

REGIONE VENETO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANDREA MANZI
Avv. CHIARA DRAGO
Avv. EZIO ZANON

con domicilio eletto in Roma

VIA F. CONFALONIERI, 5
presso
ANDREA MANZI
contro

QUIAN WENLONG

rappresentato e difeso da:

Avv. MARINO DE FRANCESCHI

con domicilio eletto in Roma

P.ZA CAPO DI FERRO 13
presso
CONS. DI STATO SEGRETERIA

e nei confronti di
COMUNE DI VENEZIA

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONIO IANNOTTA
Avv. GIULIO GIDONI
Avv. GIUSEPPE VENEZIAN
Avv. M.M. MORINO
Avv. MAURIZIO BALLARIN
Avv. NICOLETTA ONGARO
Avv. NICOLO' PAOLETTI

con domicilio eletto in Roma

VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso
NICOLO' PAOLETTI

per la riforma dell'ordinanza del **TAR VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 414/2008** , resa tra le parti, concernente **ORDINE DI CESSAZIONE ATTIVITA' DI ESTETICA** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI VENEZIA
QUIAN WENLONG

Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Di Mattia per delega di A.Manzi e N.Paoletti;

Considerato che l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare; che l'attività di estetista è soggetta alla disciplina della d.i.a. a mente dell'art. 10,co. 2 , d.l. n.7 del 2007.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7156/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **respinge** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 07 Ottobre 2008

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7156/2008) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE